

QUARANTANOVESIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE**del 31 maggio 1985****che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali**

(85/312/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla quarantaottesima direttiva 85/157/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche,

considerando che l'impiego del Carbadox e dell'Olaquinox, in quanto fattori di crescita, è applicato su larga scala nella Comunità a causa degli effetti favorevoli di tali additivi sull'allevamento dei maiali;

considerando che nell'attesa dell'adozione delle monografie, è opportuno, per garantire la sicurezza d'impiego del Carbadox e dell'Olaquinox, che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie affinché la quantità di polvere emessa durante le manipolazioni non superi quella prescritta dalla direttiva; che si è rivelato necessario di precisare alcune caratteristiche di questi additivi stessi e degli additivi incorporati negli alimenti;

considerando che è opportuno di prorogare per una durata determinata l'autorizzazione d'impiego sul

piano nazionale dei fattori di crescita Carbadox e Olaquinox, al fine di disporre dei risultati di studi in corso in taluni Stati membri;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'allegato II della direttiva 70/524/CEE nella parte F « Fattori di crescita » la data del 31 maggio 1985 che figura nella colonna « Durata dell'autorizzazione » è sostituita da quella del 31 ottobre 1985 per le voci seguenti:

- n. 2: Carbadox
- n. 3: Olaquinox.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 59 del 27. 2. 1985, pag. 27.